

INDICE

CAPO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento – Disciplina transitoria
- Art. 6 - Disciplina generale
- Art. 7 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 - Autorizzazioni

CAPO II

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 9 - Criteri generali
- Art. 10 - Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

CAPO III

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 11 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 12 - Classificazione delle tariffe
- Art. 13 - Deliberazione delle tariffe
- Art. 14 - Presupposto dell'imposta
- Art. 15 - Soggetto passivo
- Art. 16 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 17 - Dichiarazione
- Art. 18 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 19 - Pagamento dell'imposta e del diritto
- Art. 20 - Tariffe
- Art. 21 - Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico
- Art. 22 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
- Art. 22 bis – Affissioni dirette enti non commerciali

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

- Art. 23 - Sanzioni tributarie
- Art. 24 - Interessi
- Art. 25 - Sanzioni amministrative
- Art. 26 - Giurisdizione tributaria
- Art. 27 - Procedimento

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 28 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. 639/1972
- Art. 29 - Entrata in vigore - Effetti

CAPO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n.360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n.1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n.1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n.856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti, per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3

Gestione del servizio

La gestione del servizio, di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, è affidata in concessione a soggetto iscritto ad apposito albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs n.507/93.

Art. 4

Funzionario responsabile

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio spettano al concessionario ai sensi dell'art. 11 – comma 3 – del D.Lgs 507/93.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento – Disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1996.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D.Lgs 15 novembre 1993, n.507;
 - dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n.360;
 - dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 26 dicembre 1992, n.495;
 - dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti, che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

Art. 6

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 25.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previsti dall'art. 24 del D.Lgs 507/93, indicate nell'art. 25 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie, oggetto del presente regolamento, sono classificate, secondo il D.Lgs 507/93, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi, ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1/ 3/ 5/ 6/ 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze definita “pubblicità con striscioni”;
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni definita “pubblicità da aeromobili”;
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenanti o simili definita “pubblicità con palloni frenanti”;
- d) la pubblicità effettuata da persone mediante distribuzione di manifestini, materiale pubblicitario ovvero circolante con cartelli, definita “pubblicità in forma ambulante”;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica” .

Art. 8

Autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, ed è effettuata dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dall’apposito regolamento comunale per l’installazione dei cartelli pubblicitari sulle strade comunali, formato ai sensi del D.Lgs. n.285/92.

CAPO II

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs 507/93 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 7 - commi 2/ 4/ 6 - del presente regolamento; la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 10.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione Edilizia, che è dalla stessa espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Il piano generale entrerà in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.
6. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

7. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507.

Art. 10

Tipologia e quantità dei mezzi pubblicitari

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs n.507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al penultimo anno precedente quello in corso era costituita da n. 10394 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in misura non inferiore a mq. 124, proporzionati al predetto numero di abitanti e, pertanto, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come segue:

a) il 30% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;

b) il 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale.

Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette questo Comune ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti.

Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta, attribuire a privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

4. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, nel caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il concessionario dovrà fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- stendardi (mono o bi-facciali);
- tabelle;
- poster 6x3 (mono o bi-facciali).

Le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato ecc.) saranno determinati dall'ufficio urbanistico.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 11

Applicazione dell'imposta e del diritto

In conformità alle disposizioni del capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 12

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 10394 abitanti, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 nella Classe: **QUARTA**.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 13

Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale – entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 14

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 15

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il concessionario notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 16

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, ai sensi dell'art.7 – comma 2 – del D.Lgs 507/93.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dal concessionario, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli art. 12 - commi 1/ 3 – art. 13 e 14 - commi 1/ 3 - del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, è dovuta per anno solare di

riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 17

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al concessionario del servizio la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, DPR 26.10.1972 n.642, modificato dal DPR 30.12.1982, n.955).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 - commi 1/ 3 - D.Lgs 507/93, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza da 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui all'art. 14 - comma 3 - e all'art. 15 del D.Lgs 507/93, si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 18

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata, o avrebbe dovuto essere, presentata la dichiarazione, il concessionario procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:

- l'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il n. telefonico;
- il rappresentante del concessionario;

- il termine entro il quale può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt, 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546;
- eventuale modalità per richiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento qualora lo stesso risulti indebitamente emesso.

Art. 19

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario. L'importo dovuto è arrotondato a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli.

Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, non aventi carattere commerciale, può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente al concessionario al momento della richiesta del servizio di affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.

5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

6. I crediti relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può

chiedere la restituzione di somme versate e non dovute ai sensi dell'art. 9 – comma 6 – del D.Lgs 507/93. Al rimborso si provvede nel termine di 90 giorno dalla richiesta.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e quelle sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507.

Art. 21

Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al concessionario del servizio la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro contenente tutte le notizie alle stesse relative. Tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente, il funzionario responsabile deve verificarlo ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 22

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire al concessionario nell'orario di apertura a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio: la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli: la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più da conservare per documentazione del servizio.

4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 21.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, il concessionario provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi al concessionario entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il concessionario provvede a rimborsare integralmente la somma versata.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il concessionario provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, si provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente per trenta giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero.
10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il concessionario ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
11. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
14. Le disposizioni previste dal D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 22 bis

Affissioni dirette enti non commerciali

1. Il Comune destina, in conformità all'articolo 20 bis del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, il 10% degli impianti, computati con riferimento al totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi riservati per l'affissione dei manifesti da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.
Gli spazi disponibili, nei limiti stabiliti dal comma 480 dell'art unico della L. 311 del 2004, nonché l'individuazione delle vie, saranno determinati con atto della Giunta Comunale.
Non possono beneficiare degli spazi disponibili i manifesti esposti dagli Enti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 che riportino la ragione sociale del soggetto commerciale che sponsorizza la manifestazione.

2. La richiesta di affissione deve essere effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per conto dei soggetti di cui al comma precedente.
Tali richieste sono annotate dal concessionario in apposito registro cronologico con effettuazione delle affissioni secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle richieste.
Nell'ufficio del concessionario devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni dirette nonché il registro cronologico delle richieste.

3. Il periodo di affissione può avere una durata massima di 10 giorni consecutivi.
Per l'affissione di manifesti relativi ad una medesima iniziativa o manifestazione la richiesta può essere rinnovata solo al termine del precedente periodo di affissione.
L'eventuale diniego all'affissione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 bis del D.Lgs 507/93 o di spazi disponibili, viene attestato dal concessionario in calce alla richiesta.
La quantità dei manifesti da affiggere non deve essere superiore al 25% degli spazi complessivi riservati.

4. I manifesti devono essere affissi, a cura del richiedente, negli spazi indicati dal concessionario ed in particolare:
 - a. I manifesti non devono coprire quelli il cui periodo di affissione non è ancora scaduto;
 - b. Alla scadenza del periodo di affissione i manifesti devono essere rimossi o coperti sempre a cura del richiedente.

5. Il concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati che possono essere sostituiti a cura e spese del soggetto autorizzato.

6. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 2000.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

Art. 23

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione, si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l'articolo 23 del D.Lgs 507/93.
2. Per l'omessa o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 24

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura pari a quelli applicati nel semestre dal Ministero delle Finanze per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 25

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507, e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1032,91. L'ammontare delle sanzioni in relazione alle violazioni sono determinate dal Sindaco. Il verbale con riportati

gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al 3° comma, il concessionario del servizio può effettuare l'immediata copertura della pubblicità in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia sia dell'imposta, delle soprattasse e di interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, di importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

Art. 26

Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla commissione tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Art. 27

Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si

osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della commissione tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. 639/1972

Il concessionario può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e del diritto dovuti, ai sensi del vigente D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando l'apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 29

Entrata in vigore – Effetti

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate nella materia da questo Comune.